



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, GRANAIOLA, CANTINI, COLLINA,
CIRINNÀ e FAVERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2015

Modifica al codice di procedura civile in materia di introduzione del divieto di pignoramento degli animali da compagnia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende disporre la non pignorabilità degli animali da compagnia. Negli ultimi anni, a seguito dell'aggravarsi della crisi economica, si è registrato un incremento dei pignoramenti su tutto il territorio nazionale, che ha incluso tra i «beni» pignorati, anche gli animali da compagnia. Il nostro ordinamento, finora, ha considerato gli animali da compagnia alla stregua di una «res», vale a dire di un oggetto, e dunque pignorabili nei casi previsti dalla legge. Diversamente, altri Paesi europei, tra cui Austria e Germania, hanno riconosciuto, quale principio di civiltà, la non pignorabilità degli animali da compagnia, i quali hanno un valore affettivo per le persone con cui vi-

vono. A seguito dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, la protezione degli animali ha trovato copertura costituzionale e riconoscimento europeo: occorre allora sanare una evidente lacuna contenuta nel codice di procedura civile, dove ai sensi dell'articolo 514 è vietato il pignoramento dei beni che hanno valore affettivo. Il presente disegno di legge intende, in tal senso, sottrarre gli animali da compagnia alla disponibilità dei creditori, assicurando ai loro proprietari il mantenimento del legame affettivo e di cura instaurato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro terzo, titolo II, capo II, sezione I, del codice di procedura civile, dopo il numero 6 dell'articolo 514 è inserito il seguente:

«6-bis. gli animali da compagnia».

